



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI
AVVOCATI PER IL GRATUITO PATROCINIO
E LA DIFESA DEI NON ABBIENTI
Via A.Riboty n.28-00195 Roma
tel (+39)0639730790-Tel/fax (+39)0639730787
www.anvag.it - e-mail: nfo@anvag.it

Prot. NI770/10II

**L'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito
patrocinio e la difesa dei non abienti, in persona del Presidente Avv Nicola
Ianniello**

premesso

che nella riunione che i presidenti dei comitati di studio nazionali hanno tenuto in data 25 febbraio 2010 si è preso atto della comunicazione diffusa dall'O.U.A. e dall'A.I.A.F. circa la proclamazione della astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria per il giorno 10 marzo 2010,

condivide

le ragioni della astensione proclamata a causa del ritardo con cui il Senato procede alla discussione del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento forense ma nel contempo

dissente

dall'atteggiamento di totale approvazione del disegno di legge per la assenza di qualsivoglia riferimento nello stesso disegno alle necessarie modifiche all'attuale normativa del patrocinio a spese dello Stato in particolare per ciò che riguarda i riflessi delle nuove disposizioni specialmente su quei giovani avvocati che si rendono disponibili ad iscriversi agli elenchi del gratuito patrocinio (si consideri la pregevole

previsione del c.d. sportello per il cittadino presso gli Ordini territoriali e da tempo sollecitata da questa associazione) e che, attesi i noti ritardi nella liquidazione e pagamento dei compensi, si troverebbero nella paradossale situazione di essere cancellati dagli albi per il mancato raggiungimento dei redditi minimali, e per tali motivi

ribadisce

quanto denunciato da questa associazione in occasione della astensione dal gratuito patrocinio proclamata per la giornata del 19 febbraio 2010 e cioè il mancato accoglimento di richieste divenute urgenti e riguardanti:

- 1) la modifica legislativa in ordine ai **procedimenti di opposizione al decreto di pagamento del compenso** rendendoli più agili e rapidi e da ritenere connessi alla procedura cui si riferiscono e, quindi, esenti da ogni tassazione, in alternativa stabilendo tariffe fisse;
- 2) al fine di **ristabilire certezza in ordine ai tempi di liquidazione delle parcelle**, la modifica della norma dell'art 82 del testo unico n. 115/02 sulle spese di giustizia laddove alle parole <l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dalla autorità giudiziaria con decreto di pagamento> devono aggiungersi le seguenti <entro dieci giorni dal deposito della istanza di liquidazione>;
- 3) il **ripristino** delle norme riguardanti la **delega** alle Poste Italiane spa. per l'**incasso delle parcelle** come originariamente previsto dal D.P.R. n.115/02
- 4) in considerazione della crescita esponenziale della domanda di giustizia del non abbiente e della corrispondente sottrazione delle risorse destinate all'istituto del

patrocinio a spese dello Stato, l'intervento del legislatore per il **riconoscimento**, come in altri Paesi (es. Francia) dell'UE, e come previsto dalla stessa normativa comunitaria (direttiva 2003/8/CE 11° considerando) dell'aiuto **parziale** al non abbiente prevedendo un **onere pro quota a carico del patrocinato, salvo le ipotesi di conclamata indigenza;**

5) la revisione radicale dell'istituto della difesa di ufficio (ivi compresa la difesa nei procedimenti di affidamento e adozione che si trovano tuttora senza copertura finanziaria) che assorbe la massima parte delle risorse disponibili per il patrocinio a spese dello Stato.

Roma 25 febbraio 2010